

Ecc.mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

PER

CRISPINO ROSSELLA (C.F. CRSRSL98H70L725P) nata a Venafro (IS) il 30.06.1998 ed ivi residente in Strada comunale Romana, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su atto separato, dall'avv. **Giacomo Papa** (c.f. PPAGCM73E05A783M) dello Studio Legale SGP Avvocati, con sede in Bojano alla Via Calderari n. 163, unitamente e disgiuntamente all'avv. **Adriano Iannacone** (c.f. NNCDRN74H24L725Y) con studio in Venafro (IS) S.p. Conca Casale n. 21/E, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni rispettivamente all'indirizzo pec papa@pec.sgpavvocati.com e avvadriano.iannacone@pecavvocatiisernia.it o a mezzo fax al n. 0874684013 e elettivamente domiciliata presso il secondo difensore

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f. 80184430587), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* presso i propri uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (c.f. 80188230587), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* presso i propri uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

COMMISSIONE RIPAM, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* presso i propri uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

FORMEZ PA (c.f. 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Marx n. 15

E NEI CONFRONTI DI

ZANGIROLAMI ROBERTO (c.f. ZNFRRT96H07H620Z), nato a Rovigo il 7 giugno 1996 e residente in via della Conciliazione, 4/A 45100 Rovigo (RO);

CAPUTO ANTONIO (c.f. non conosciuto), residente in via Aldo Moro, 67, 81031, Aversa (CE);

FERRARI JACOPO (c.f. non conosciuto), residente in via Branca, 2, 27020, Tormello (PV);

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

dei seguenti atti:

- i provvedimenti allo stato non conosciuti con i quali è stata approvata la **graduatoria finale di merito** relativa al Cod. 02 del concorso pubblico *“per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”*, pubblicata sul portale iPA dapprima in data 18 febbraio 2026 e successivamente, a seguito di rettifica, in data 3 aprile 2026 e in data 14 aprile 2026, nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori con attribuzione della riserva dei posti per chi ha svolto il servizio civile (cfr. all. 1, 2 e 3), nonché detta graduatoria;
- i provvedimenti allo stato non conosciuti con i quali la Commissione non ha riconosciuto alla ricorrente il titolo di riserva per aver svolto il servizio civile;
- il bando di concorso per quanto di ragione (cfr. all. 4);

in uno con tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, allo stato non conosciuti e con riserva di motivi aggiunti

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione intimata, ai sensi dell'art. 30 c.p.a:

- alla declaratoria **del diritto alla riserva dei posti** spettante al ricorrente in qualità di soggetto che ha svolto il servizio civile;
- alla **rettifica della graduatoria** con inserimento del ricorrente nella posizione di vincitore riservista legittimamente spettante.

FATTO

La ricorrente ha partecipato per il profilo C02 al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla Commissione RIPAM per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2970 unità di personale, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, con bando pubblicato in data 30 luglio 2025 sul portale unico del reclutamento (cfr. all. 4).

Il bando prevedeva espressamente all'articolo 1, comma 4, la **riserva di una percentuale di posti** pari al 15% per coloro che avessero svolto il servizio civile universale ovvero servizio civile nazionale, ai sensi della normativa vigente in materia.

La ricorrente, **in possesso del requisito** per l'accesso alla riserva dei posti in quanto ha svolto il servizio civile nel periodo dal 30 luglio 2024 al 29 luglio 2025 presso l'Ente ANPEAS (Associazione Nazionale per la Progettazione e le attività Sociali) Onlus, ha presentato tempestivamente domanda di partecipazione al concorso mediante l'apposita piattaforma informatica.

Nella compilazione della domanda telematica (cfr. all. 5), la ricorrente ha **dichiarato espressamente il possesso del titolo di servizio civile** che dà diritto alla riserva, indicando nella sezione "ALTRO" della domanda la dichiarazione di aver svolto l'attività di "Volontaria del servizio civile universale con Anpeas Molise presso la sede fisica nel Comune di Sesto Campano", indicando come data iniziale quella del 30 luglio 2024 e come data finale quella del 29 luglio 2025.

Tuttavia, **per mero errore materiale**, nella compilazione del medesimo modulo telematico la ricorrente ha erroneamente barrato la casella **“NO”** nel riquadro intitolato *“Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici”*, a causa anche della non chiara espressione utilizzata dal modello.

Infatti, a fronte di diverse tipologie di riserva previste dall’art. 1, commi 2, 3 e 4, del bando, il modello di domanda utilizzava un’espressione generica.

In ogni caso **l’errore in cui è incorsa la ricorrente risulta immediatamente riconoscibile** dal mero raffronto tra la risposta negativa fornita mediante sbarramento della casella **“NO”** e la opposta **dichiarazione positiva del servizio civile svolto**, con indicazione dettagliata di tutti gli elementi identificativi del titolo, contenuta nella medesima domanda.

Tale **contraddizione evidente** tra le due indicazioni presenti nella stessa istanza costituisce chiara manifestazione di un mero errore materiale nella compilazione.

Orbene, in data 21 ottobre 2025 la ricorrente ha regolarmente sostenuto le prove concorsuali con l’estrazione della busta n. 7, conseguendo la seguente valutazione di idoneità pari a **punti 25**.

Successivamente, molti mesi prima della pubblicazione della graduatoria, **in data 6 dicembre 2025** la signora Crispino, accortasi dell’errore, provvedeva ad inviare una pec alla Commissione esaminatrice, utilizzando l’indirizzo pec di Formez PA, in cui, dopo aver esposto di aver sostenuto la prova scritta con esito positivo di idoneità nonché di non aver, per mero errore materiale, selezionato la casella relativa alla riserva dei posti per gli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito, chiedeva *“formalmente che sia riconosciuto il proprio effettivo diritto alla riserva dei posti prevista dalla normativa citata, in sede di valutazione dei titoli e di formazione della graduatoria finale, atteso che la mancata selezione della casella è da attribuirsi a errore materiale riconoscibile e non incide sul possesso del requisito”*, allegando alla medesima

pec l'attestato di fine servizio del Servizio civile Universale e un proprio documento di riconoscimento (cfr. all. 6).

Ciò nonostante in tutte e tre le graduatorie di merito pubblicate relative al profilo C02 (che contenevano solo i nominativi dei vincitori) la ricorrente non risultava tra questi (cfr. all. 1, 2 e 3) e dalla graduatoria integrale (comprensiva degli idonei) accessibile mediante la propria area riservata appurava di essere stata collocata nella posizione n. 5510-bis della graduatoria generale con il punteggio complessivo di 25 punti (cfr. all. 7).

Pertanto, a mezzo di altro difensore, con istanza del 4 marzo 2026 l'odierna ricorrente richiedeva a FORMEZ PA i *“Nominativi ed indirizzi di residenza di almeno tre concorrenti vincitori del concorso in oggetto e nella più bassa posizione in graduatoria, area assistenti codice 02, che abbiano riportato un punteggio inferiore a 25 e che siano beneficiari di riserva di posti di cui all'art. 1 comma 4 del bando di concorso (riserva in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale), come meglio specificato al punto 3 della premessa che precede, **corredati con indicazione del codice fiscale**, al fine di verificare la presenza di domicilio digitale nel Registro INAD per la notifica a mezzo pec ove ne ricorrano i requisiti”* (cfr. all. 8).

Con nota del 12 marzo 2026 FORMEZ riscontrava la richiesta di accesso trasmettendo il nominativo, gli indirizzi pec e di residenza di tre candidati controinteressati (come individuati da FORMEZ), **omettendo però di indicare i relativi codici fiscali** (cfr. all. 9).

Pertanto, la ricorrente aveva contezza del fatto che, ove le fosse stato riconosciuto il diritto alla riserva, sarebbe risultata vincitrice di concorso.

Infatti, mediante la consultazione della graduatoria effettivamente risultavano tra i vincitori anche gli odierni controinteressati, pur avendo conseguito un punteggio inferiore a quello della odierna ricorrente.

Appare dunque evidente l'interesse **concreto e diretto** all'annullamento degli atti impugnati, in quanto il riconoscimento del diritto alla riserva determinerebbe l'inclusione della ricorrente tra i vincitori.

DIRITTO

Il presente ricorso si fonda sui seguenti motivi di diritto, strettamente connessi e quindi congiuntamente deducibili.

Va anche precisato che la ricorrente non è in possesso dei verbali relativi alle sedute in cui la Commissione ha esaminato la posizione della ricorrente senza riconoscerle il diritto alla riserva.

Ne discende che il presente ricorso viene proposto "al buio" con riserva di motivi aggiunti ove dall'acquisizione dei verbali di cui sopra emergano altri e diversi profili di illegittimità.

I MOTIVO

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE
E BUONA FEDE EX ART. 97 COST. –ERRATA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 1324, 1362, 1363 E 1366 COD. CIV. IN MATERIA DI
INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI UNILATERALI –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONevolezza –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO
AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER
IRRAGIONevolezza MANIFESTA – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), LEGGE N.
241/1990 – OMESSA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO
ISTRUTTORIO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEL FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI
MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA**

Come già anticipato nella parte in fatto, la ricorrente, per mero errore materiale, nella compilazione del modulo telematico relativo alla domanda di partecipazione al bando, ha erroneamente barrato la casella “NO” nel riquadro intitolato “*Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici*”, a causa anche della non chiara espressione utilizzata dal modello.

Tuttavia, la ricorrente aveva espressamente dichiarato nella medesima domanda telematica il possesso del titolo di servizio civile che dà diritto alla riserva, indicando nella sezione “ALTRO” della domanda la dichiarazione di aver svolto l’attività di “*Volontaria del servizio civile universale con Anpeas Molise presso la sede fisica nel Comune di Sesto Campano*” con decorrenza dal 30 luglio 2024 al 29 luglio 2025.

Ciò nonostante, la commissione, seppure a conoscenza del titolo di preferenza e riserva della ricorrente, non ha tenuto conto di tale circostanza nella redazione della graduatoria finale (benché, peraltro, la medesima ricorrente avesse perfino inoltrato copia del proprio Attestato di fine servizio relativo al Servizio Civile Universale in data 6 dicembre 2025, richiamando l’attenzione della commissione sull’errore in cui essa ricorrente era incorsa in sede di redazione della domanda).

Ed invero, non sfuggirà all’Adito TAR che la semplice indicazione del “NO” nella domanda se avvalersi o meno dei posti di riserva costituisce un semplice errore materiale riconoscibile *ictu oculi* senza necessità di complesse indagini ricostruttive.

Infatti, la domanda telematica della ricorrente deve essere letta nel suo complesso dove la dichiarazione espressa del candidato nella dicitura “ALTRO” della domanda di far valere il titolo ai fini della riserva è inequivocabile.

Peraltro, si ribadisce che lo svolgimento del servizio civile è stato dichiarato e provato anche successivamente dalla ricorrente, al momento della

presentazione da parte della medesima della già citata istanza del 6 dicembre 2025.

Ebbene, appare evidente che la Commissione esaminatrice, a fronte di tali evidenze, avrebbe dovuto prendere atto del titolo indicato dalla ricorrente.

Infatti, in una fattispecie analoga a quella di causa la giurisprudenza ha già chiarito che “*non è contestato che il ricorrente abbia senz’altro dichiarato nel corpo della domanda il servizio svolto e “barrato” il relativo titolo di preferenza, pur non marcando l’apposita casella della domanda di partecipazione relativa al possesso dei titoli di riserva. Il ricorso va allora accolto, in coerenza a quanto già stabilito in sede cautelare ed a precedenti pronunce di questo TAR (v.si Sez. II, n. 17011/2024 “...In definitiva, non si è trattato di una vera e propria mancata dichiarazione del titolo, bensì di una dichiarazione imprecisa, indicativa tuttavia, in modo riconoscibile, del possesso di un titolo che poteva condurre all’applicazione della riserva e altresì della volontà di avvalersene nel concorso, sia pure collocata fuori posizione nello spazio relativo alle preferenze anziché in quella delle riserve”). In sostanza, ove dal tenore o dagli allegati della domanda emerga comunque il possesso di un titolo, non può assumere rilievo ostativo alla sua considerazione l’omissione della sua indicazione nello spazio a tal fine destinato nella modulistica, da trattare alla stregua di errore riconoscibile. I canoni di buona fede impongono alla PA di tenere conto di tutti i titoli comunque emergenti dalla domanda tanto più, come nel caso di specie, se di pregressa conoscenza dell’Amministrazione e con l’ulteriore dovere, se più opportuno, di soccorso istruttorio, nessuna violazione della par condicio rispetto agli altri candidati essendo del resto configurabile in questo caso” (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, n. 15373/2025).*

Analogamente, il TAR Lazio, Roma, Sez. IV, con la sentenza n. 964 del 2023, ha affermato che “Come già osservato in giurisprudenza (cft. TAR Lazio

Roma, sez. I-quater, 27 gennaio 2020, n. 1072), infatti, lo sbarramento dell'apposita casella relativa al possesso di titoli non garantisce alcun interesse dell'Amministrazione, laddove nella domanda di partecipazione sia chiaramente ed espressamente indicato, come nel caso di specie, il titolo posseduto.”.

In altri termini, anche nella fattispecie in esame debbano trovare applicazione i principi già più volte ribaditi dalla giurisprudenza con la conseguenza che “la richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.”, in quanto “Seppure la domanda di concorso è un atto del tutto particolare per il formalismo che necessariamente la contraddistingue, trovano, infatti, applicazione le regole per l'interpretazione degli atti unilaterali (artt. 1324 c.c.), secondo cui «le clausole ... si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto» (1363 c.c.) e, comunque, l'interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (art. 1366 c.c.)” (cfr. TAR Campania, Napoli, sentenza n. 5824 del 2016).

Sul punto, invero, la giurisprudenza ha chiarito che, in casi analoghi a quello in esame, non si configura un'ipotesi di integrazione successiva della domanda o della documentazione, poiché la Commissione è tenuta unicamente a prendere atto di quanto già integralmente e tempestivamente dichiarato dal candidato.

In ragione di ciò, anche ove dovesse sostenersi che la Commissione non ha avuto conoscenza effettiva della richiesta di riconoscimento del diritto alla riserva inviata dall'odierna ricorrente nel dicembre 2025, corredata dal relativo attestato, la semplice dichiarazione del titolo contenuta nell'originaria domanda di partecipazione al concorso avrebbe comunque imposto all'amministrazione di attivare il soccorso istruttorio.

Infatti, nel caso di specie **non può trovare applicazione né il principio di autoresponsabilità dei concorrenti né il divieto di soccorso istruttorio**, avendo la giurisprudenza già chiarito i limiti entro cui i suddetti principi operano.

Emblematica è la sentenza con cui l'adito TAR, pronunciandosi su una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella in esame, ha affermato che *“come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (sez. VII, sentenza 2 settembre 2024, n. 7334), la ragione per cui “nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio” poggia (condivisibilmente) sull'argomento secondo cui ciò “costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso”;*

- diversamente, nel caso di specie, non si tratta di consentire un'integrazione postuma della domanda di partecipazione ovvero della documentazione attestante un requisito di accesso alla procedura concorsuale o un titolo di riserva, bensì di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell'amministrazione), sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel format dedicato, ciò che si risolve in una mera irregolarità;

- tale è la ragione per la quale la difesa dell'Amministrazione resistente, secondo la quale l'erronea compilazione della domanda avrebbe impedito alla commissione esaminatrice di avvedersi dell'errore commesso dal candidato e di attivare il soccorso istruttorio, in conseguenza del peculiare sistema di trasmissione dei dati inseriti in modalità telematica, risulta

inconferente, poiché ciò che rileva in sede di scrutinio di legittimità della graduatoria è solo e soltanto l'esistenza di una dichiarazione del titolo di riserva non valutato;

- è evidente che le previsioni del bando - stante la sua natura non normativa - invocate dalla difesa erariale (che precludono la valutazione del titolo ove non inserito nell'apposito campo) sono inidonee, da un lato, a comprimere gli spazi di regolarizzazione di meri errori materiali oltre quanto previsto dalle regole in tema di soccorso istruttorio, dall'altro, a pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale del candidato che abbia dichiarato e sia effettivamente in possesso di un titolo che dia diritto ad un punteggio aggiuntivo o ad una riserva, a detrimento del sovraordinato principio del reclutamento nella pubblica amministrazione dei più capaci e meritevoli, senza che ciò determini una diversità di trattamento rispetto agli altri partecipanti;

- lo stesso vale con riguardo al predetto sistema di "codificazione" delle domande di partecipazione, essendo imputabile al candidato esclusivamente l'errore in sede di compilazione della domanda e non certo la possibilità per la Commissione esaminatrice di visionarla integralmente" (cfr. TAR Lazio, Roma, sentenza n. 2072 del 2025).

In sintesi, nel caso di specie la ricorrente ha conseguito un punteggio che, con il riconoscimento della riserva legittimamente spettante, gli avrebbe consentito di essere vincitrice di concorso.

Negare tale riconoscimento sulla base di un mero formalismo significa subordinare il merito sostanziale ad un errore materiale evidente e riconoscibile. Ed invero, la giurisprudenza amministrativa ha affermato con fermezza il principio della prevalenza della sostanza sulla forma quando dalla domanda di concorso emerga comunque la dichiarazione del titolo rilevante.

Infatti, costituisce *ius receptum* che "specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la

collaborazione dell'amministrazione" (Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975). A tale proposito, è stato chiarito come "il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio, viepiù ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della lex specialis motivo espresso di esclusione (Tar Campania - Napoli, sez. VI, n. 4047 del 24 luglio 2019)" (Tar Campania, Napoli, Sez. V, 31.12.2021, n. 8374), atteso che nelle procedure concorsuali, "l'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 L. 241/90 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n. 1000)" (così, Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10.11.2020, n. 709; v. anche Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; sez. V, 8 agosto 2016, n. 3540; sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759)" (Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 19 luglio 2022, n. 10205).

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927). "Il limite

all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 21 agosto 2024, n. 15901). ‘E’ evidente che le previsioni del bando - stante la sua natura non normativa- invocate dalla difesa erariale (che precludono la valutazione del titolo ove non inserito nell'apposito campo) sono inidonee, da un lato, a comprimere gli spazi di regolarizzazione di meri errori materiali oltre quanto previsto dalle regole in tema di soccorso istruttorio, dall'altro, a pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale del candidato che abbia dichiarato e sia effettivamente in possesso di un titolo che dia diritto ad un punteggio aggiuntivo o ad una riserva, a detrimento del sovraordinato principio del reclutamento nella pubblica amministrazione dei più capaci e meritevoli, senza che ciò determini una diversità di trattamento rispetto agli altri partecipanti” (TAR Lazio, Roma, Sez. IV ter, 27 dicembre 2024, n. 23569)” (cfr. TAR Lazio, Sezione III bis, sentenza n. 23796 del 2025).

Nel caso di specie, appare evidente che non si è trattato di una mancata dichiarazione del titolo, avendo la ricorrente comunque dichiarato il possesso di un titolo che dava diritto all'applicazione della riserva, anche se collocato fuori posizione (nello spazio relativo "Altro" anziché in quello delle riserve).

Pertanto, alla luce dei suindicati principi normativi e giurisprudenziali, la commissione esaminatrice avrebbe dovuto, anche a seguito dell'istanza presentata dalla ricorrente in data 6 dicembre 2025, riconoscere alla ricorrente la riserva oggettivamente spettante o, quanto meno, attivare il soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. b, della legge 241/1990.

E ciò non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.

Da qui la violazione delle disposizioni richiamate nell'epigrafe del motivo e del vizio di eccesso di potere sotto vari profili.

Infatti, l'azione amministrativa deve essere improntata al **principio di ragionevolezza**, corollario del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost..

Nel caso di specie, il **comportamento** dell'Amministrazione risulta **manifestamente irragionevole** in quanto ha anteposto il dato meramente formale dello sbarramento di una casella al dato sostanziale della dichiarazione del titolo contenuta nella medesima domanda, senza alcuna ragionevole giustificazione.

Si aggiunga la presenza di una contraddizione nella stessa domanda – casella "NO" vs. dichiarazione del servizio civile – avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione, secondo **criteri di normale diligenza e ragionevolezza**, a risolvere l'ambiguità mediante l'interpretazione complessiva dell'atto, privilegiando la dichiarazione esplicita e dettagliata del titolo.

Il riconoscimento del titolo dichiarato **non determina alcun pregiudizio per l'interesse pubblico** alla regolarità della procedura concorsuale, né per la *par condicio* tra i candidati, essendo il titolo stato dichiarato nei termini e risultando necessaria in ogni caso la successiva verifica da parte dell'Amministrazione.

La rigida interpretazione formalistica adottata dall'Amministrazione vanifica l'interesse legittimo del ricorrente all'accesso al pubblico impiego sulla base di un errore materiale facilmente riconoscibile e sanabile, **in violazione del principio costituzionale di accesso per concorso ex art. 97 Cost.**

La ricorrente, avendo dichiarato nella domanda il servizio civile svolto con tutti gli estremi identificativi, aveva il **legittimo affidamento** che l'Amministrazione ne tenesse conto ai fini dell'applicazione della riserva prevista dal bando.

L'interpretazione formalistica che subordina la valutazione del titolo al mero sbarramento di una casella, anziché alla dichiarazione sostanziale, frustra tale affidamento in assenza di ragioni giustificatrici.

Appare evidente che i provvedimenti impugnati sono viziati dalla **violazione del principio di ragionevolezza**, in quanto antepongono il formalismo alla sostanza senza giustificazione; **violazione del principio di proporzionalità**, in quanto l'effetto di esclusione dalla riserva è sproporzionato rispetto all'errore materiale commesso; **violazione del legittimo affidamento** del candidato che aveva dichiarato il titolo; **eccesso di potere per irragionevolezza manifesta**.

II MOTIVO

VIOLAZIONE DELL'ART. 16, D.P.R. N. 487/1994 – VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO

L'art. 16, D.P.R. n. 487/1994, prevede che l'amministrazione che ha bandito il concorso richieda ai candidati che hanno superato le prove la documentazione attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, "*già indicati nella domanda*".

La norma presuppone quindi che i titoli di riserva siano dichiarati nella domanda, non necessariamente mediante lo sbarramento di una specifica casella di un modulo telematico.

Orbene, il bando di concorso, all'art. 1, comma 4, prevedeva la riserva di posti per chi avesse svolto il servizio civile, richiamando la normativa vigente in materia.

In applicazione di tale disposizione il medesimo bando all'art. 4, comma 5, imponeva ai candidati di dichiarare nell'apposito modulo di domanda “o) *l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando*” e al successivo comma 6 precisava che “*I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione*”.

Appare evidente, quindi, che l'unico onere imposto dal bando al candidato era quello di dichiarare nella domanda il titolo che legittimava il diritto alla riserva e non anche di dichiarare di aver diritto alla riserva.

Ciò in quanto è onere dell'amministrazione esaminare i titoli dichiarati e valutare se da essi scaturisca o meno il diritto alla riserva.

È incontestabile che la ricorrente abbia dichiarato il titolo nella domanda, conformemente alla previsione del bando e dell'art. 16, D.P.R. n. 487/1994 nella voce altro indicando di aver svolto in “*qualità di volontaria del servizio civile universale con Anpeas Molise presso la sede fisica nel comune di Sesto Campano*”, indicando anche il periodo di svolgimento del servizio civile.

È evidente allora che l'Amministrazione, negando il riconoscimento del titolo dichiarato sulla base dell'erronea apposizione della dicitura “NO” in corrispondenza del riquadro “*Riserva dei posti dell'accesso ai concorsi pubblici*”, ha violato sia l'art. 16, D.P.R. n. 487/1994, che richiede unicamente che il titolo sia “*indicato nella domanda*” e non che sia indicato in una specifica modalità formale sia il bando di concorso, introducendo un requisito formale (sbarramento della casella) non previsto dalla *lex specialis*, nonché commesso un eccesso di potere

per sviamento, in quanto ha utilizzato una previsione regolamentare destinata a garantire la dichiarazione dei titoli per escludere un titolo effettivamente dichiarato.

Né valga *ex adverso* sostenere che l'art. 4, comma 5, del bando, nell'imporre ai candidati di dichiarare "*nell'apposito modulo di presentazione della domanda*" i requisiti in possesso tra i quali anche il suindicato titolo, abbia anche precisato che essi andavano dichiarati "*negli appositi spazi, a pena di esclusione*".

Sul punto si ribadisce, innanzitutto, che il bando imponeva di dichiarare i requisiti (ossia il possesso del titolo nel caso di specie) e non anche di dichiarare il diritto alla riserva per effetto del titolo posseduto (valutazione rimessa all'amministrazione).

In secondo luogo, si evidenzia che il modello di domanda induceva in errore in quanto si limitava a richiedere di indicare la eventuale "*Riserva dei posti dell'accesso ai concorsi pubblici*" senza specificare a quale delle tante tipologie di riserva previste dal bando facesse riferimento.

Infatti, l'art. 1 della *lex specialis* prevedeva ben tre tipologie di riserva di posti (commi 2, 3 e 4) fondate su presupposti giuridici completamente diverse le une dalle altre.

Ad ogni buon conto con il presente atto **si impugna formalmente e ad ogni effetto di legge** anche l'art. 4, comma 5, della *lex specialis* ove dovesse essere interpretato nel senso che l'omessa indicazione del diritto alla riserva, pur in presenza dell'indicazione contenuta in altro spazio del titolo legittimante la riserva, costituisca motivo ostativo al riconoscimento del relativo diritto.

Infatti, una simile clausola sarebbe innanzitutto in contrasto con l'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994 che si limita ad onerare il candidato di dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del titolo, senza alcun formalismo o senza l'obbligo di dichiarare anche il diritto alla riserva da esso scaturente.

In secondo luogo, tale clausola violerebbe i principi dell'art. 97 della Costituzione, come chiariti ed enunciati nel precedente motivo di diritto cui si rinvia.

Infine, la suindicata prescrizione del bando violerebbe:

- a) **il principio di ragionevolezza**, in quanto anteporrebbe il formalismo alla sostanza senza giustificazione;
- b) **il principio di proporzionalità**, in quanto l'effetto di esclusione dalla riserva sarebbe sproporzionato rispetto all'errore materiale commesso;
- c) **il principio del legittimo affidamento** del candidato che comunque aveva dichiarato il titolo.

Anche sotto tale profilo, dunque, i provvedimenti impugnati risultano manifestamente illegittimi.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge con evidenza dalla giurisprudenza consolidata sopra richiamata, che afferma in modo costante il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nelle domande di concorso quando il titolo risulti comunque dichiarato.

Le sentenze del TAR Lazio nn. 15373/2025, 23796/2025, 2072/2025 e 964/2023 riguardano fattispecie del tutto analoghe a quella qui dedotta e hanno tutte accolto i ricorsi dei candidati, riconoscendo il diritto alla valutazione dei titoli dichiarati ancorché con modalità difformi dal *format*.

Il *periculum in mora* è rappresentato dal rischio che, nelle more del giudizio i vincitori del concorso potrebbero essere chiamati in servizio, rendendo più complessa l'esecuzione di un'eventuale sentenza di accoglimento.

Viceversa, un eventuale provvedimento cautelare di riesame della posizione della ricorrente non solo garantirebbe l'interesse della ricorrente all'assunzione in servizio ma anche l'interesse perseguito dall'amministrazione pubblica, avendo la ricorrente conseguito un punteggio maggiore nelle prove rispetto ai

controinteressati e, quindi, dimostrato una maggiore preparazione per lo svolgimento delle mansioni relative al posto a concorso.

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 CPA

Con il presente atto si formula espressa istanza affinché l'Ill.mo Sig. Presidente voglia ordinare anche prima della discussione dell'istanza cautelare alle amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio della seguente documentazione:

1. verbali della commissione relativi alle sedute in cui sono state approvate le graduatorie del concorso, relativamente al profilo C02;
2. verbali della commissione relativa alle sedute in cui sono stati valutati i titoli della ricorrente e non è stato riconosciuto il suo diritto alla riserva;
3. domande di partecipazione di tutti i concorrenti che, pur avendo acquisito un punteggio complessivo inferiore a 25 punti, siano risultati vincitori per il profilo C02 per effetto del riconoscimento del diritto alla riserva di cui all'art. 1, comma 4, del bando.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 41, COMMA 4, CPA

La individuazione dei controinteressati è avvenuta sulla base delle informazioni fornite da FORMEZ PA, peraltro incomplete.

Infatti, sebbene nell'istanza di accesso agli atti si era chiesto di indicare per ciascun controinteressato anche il codice fiscale, l'ente ha omissso tale informazione.

Si chiede, pertanto, all'Ecc.mo TAR di voler autorizzare, anche ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione dello stesso nel portale IPA, al link relativo allo specifico concorso per cui è causa, o mediante altra modalità ritenuta più congrua.

Per tutto quanto sopra esposto Crispino Rossella, *ut supra*, chiede a codesto Ecc.mo Tribunale di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR:

- in via preliminare autorizzare la notificazione per pubblici proclami e accogliere le istanze istruttorie formulate con apposita istanza nel presente atto;
- in via cautelare adottare ogni provvedimento ritenuto necessario ed opportuno per la tutela degli interessi della ricorrente, ivi compreso l'eventuale ordine all'amministrazione di riesaminare la posizione della sig.ra Crispino alla luce dei motivi di ricorso;
- nel merito, in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto alla riserva di cui all'art. 1, comma 4, del bando di concorso e per l'effetto condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso, per il profilo C02;
- con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge.

Ai fini del Contributo unificato si dichiara che il contributo unificato è pari a € 650,00.

Salvis Iuribus

Avv. Giacomo Papa

Avv. Adriano Iannacone